



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi - Presidente
dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore
dott.ssa Maddalena Bassi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2076/2022 R.G. alla quale è riunito il procedimento iscritto al n. R.G. 5436/2023 promosso da:

Parte_1 **e** *Controparte_1* in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con gli avv. Guido Cravetto e Stefano Piccoli del Foro di Torino e dall'avv. Giovanni Adami del Foro di Venezia, elettivamente domiciliate presso quest'ultimo in Venezia, Piazzale Roma, sestiere Santa Croce 466/G, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente

- attori

nei confronti di

CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv. Anna Vanzo e Andrea Mondini del Foro di Udine, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente

Controparte_3, con gli avv. Anna Vanzo e Andrea Mondini del Foro di Udine, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente

CP_4, con gli Avv.ti Giulia Polesello Francesca Pizzolon del Foro di Treviso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente convenuti avente per oggetto: azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, sottrazione informazioni segrete, concorrenza sleale per storno dipendenti e sviamento clientela, risarcimento danni

CONCLUSIONI

L'attore così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

*“Voglia Codesto On.le Tribunale,
contrariis reiectis,*

con riferimento al giudizio RG n. 2076/2022

–rigettare, in particolare, il ricorso ex art. 669-novies c.p.c. proposto dal sig. CP_3, nel merito:

nei confronti di CP_2 e di Controparte_3:

–accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti CP_2 e Controparte_3 verso gli attori per gli atti di concorrenza sleale esposti in atti;

– accertare e dichiarare l'illecita sottrazione ed utilizzo da parte di CP_2 e di Controparte_3 delle privative industriali ed autoriali della Società di cui in atti, e, conseguentemente, condannarli a cessarne immediatamente l'utilizzo;

–condannare CP_2 e Controparte_3, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno in favore della Società, per gli atti di concorrenza sleale e/o di illecita sottrazione ed utilizzo di privative industriali ed autoriali, quantificato in una somma non minore di € 4.547.488,00 ovvero nella veriore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. nei confronti del solo Controparte_3:

– accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_3 per violazione dei doveri di amministratore per tutti i titoli e le causali esposte in atti e, per l'effetto, condannare il convenuto Controparte_3 al risarcimento del danno cagionato per effetto della sua mala gestio, nell'importo non inferiore ad € 500.000 ovvero nella veriore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ.;

in ogni caso: con il favore delle spese di lite del giudizio di merito e del giudizio ex art. 669-novies c.p.c., oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

in via istruttoria:

–confermare l’acquisizione al presente fascicolo di tutti gli atti, i documenti – anche depositati fisicamente in cancelleria –, i provvedimenti e le evidenze istruttorie raccolte dal CTU prof. **Persona_1** e dai suoi ausiliari nell’ambito del suindicato procedimento per descrizione (e in particolare, i risultati delle operazioni di descrizione, contenuti nelle chiavette USB denominate “CURCIONE”, “MAMEI”, “PRATI1” e “PRATI2”, in busta sigillata), relativo ai giudizi di cui al fascicolo RG n. 2076/2022-1;

-per quanto occorrer possa, chiede inoltre ammettersi consulenza tecnica per verificare, se contestata, la correttezza dei dati contabili indicati in atti;

–per completezza, si insta ex art. 210 c.p.c. per l’esibizione da parte della **CP_2** degli estratti del Libro Unico del Lavoro riferiti agli anni 2021 e 2022 con riferimento ai signori **Parte_2** , **Parte_3** , **Parte_4** , **Parte_5** , **Pt_6** [...]
Parte_7 , **Parte_8** **Parte_9** , **CP_4** , **Pt_10** [...]
Parte_11 , **Parte_12** e **Parte_13** ;

–si richiede, se ritenuta necessaria, l’ammissione della seguente prova per interrogatorio formale, al sig. **CP_3** , e per testi:

2. «Vero che i dati relativi al fatturato di **Parte_1** nei confronti del cliente **Controparte_5** per gli anni 2019-2021, prodotti in giudizio da **Parte_1** [...] sub docc. 25.1, 25.2 e 25.3, che si rammostrano al teste, corrispondono ai dati di cui alle scritture contabili della **Parte_1** .

3. «Vero che i dati relativi al fatturato di **Parte_1** nei confronti del cliente [...] **CP_6** per gli anni 2019-2021, prodotti in giudizio da **Parte_1** sub docc. 26.1, 26.2 e 26.3, che si rammostrano al teste, corrispondono ai dati di cui alle scritture contabili della **Parte_1** .

4. «Vero che i dati relativi al fatturato di **Parte_1** nei confronti del cliente **Idra North America Inc.**, per gli anni 2019-2021, prodotti in giudizio da **Parte_1** sub docc. 27.1, 27.2 e 27.3, che si rammostrano al teste, corrispondono ai dati di cui alle scritture contabili della **Parte_1** ;

5. «Vero che i dati relativi al fatturato di **Parte_1** nei confronti del cliente **Teskid S.p.A.**, per gli anni 2019-2021, prodotti in giudizio da **Parte_1** sub docc.

28.1, 28.2 e 28.3, che si rammostrano al teste, corrispondono ai dati di cui alle scritture contabili della **Parte_1** .

Si indica come teste la sig.ra **Testimone_1** presso Olci Engineering S.r.l.;

–si insta ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione da parte di **CP_2**

(a)di tutti gli ordini che la **CP_2** ha ricevuto da **Controparte_5**, **Controparte_7**, **Controparte_8**, **CP_6**, **Controparte_9** e Teskid S.p.A. a partire dal 2020 e sino al momento di espletamento di CTU;

(b)di tutte le fatture emesse dalla **CP_2** nei confronti di **Controparte_5**, **Controparte_7**, **Controparte_8**, **CP_6**, **Controparte_9** e Teskid S.p.A. a partire dal 2020 e sino al momento di espletamento di CTU;

(c)di tutta la corrispondenza commerciale (e-mail, lettere) tra la **Cont CP_2** ed **Controparte_5**, **Controparte_7**, **Controparte_8**, **CP_6**, **Controparte_9** e Teskid S.p.A. a partire dal 2020 e sino al momento di espletamento di CTU;

–se del caso, si chiede sin d'ora l'espletamento di una consulenza tecnica contabile percipiente per accertare la veridicità dei dati indicati da **Parte_1** con riferimento agli estratti della contabilità relativa ai maggiori clienti della stessa;

–si chiede che venga disposta una consulenza tecnica per accertare (i) il dato di cui al par. 23 della seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. e (ii) il fatturato della **CP_2**, come risultante dalle scritture contabili e dalle fatture della convenuta di cui si è già chiesta l'esibizione emesse da **CP_2** con riferimento alla clientela indicata in atti;

–si insta per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a riscontrare, tramite l'esame delle chiavette USB denominate “CURCIONE”, “MAMEI”, “PRATII” e “PRATI2”, l'esistenza presso la **CP_2**, il sig. **Controparte_3** e il sig. **CP_4** di informazioni segrete della Efort System

s ed il loro probabile utilizzo nel contesto dell'attività aziendale di **CP_2** ;

–si chiede, se del caso, che venga svolta una CTU per valutare, ai sensi dell'art. 125 c.p.i., quale sarebbe stata la componente di guadagno della **Parte_1** se avesse licenziato alla **CP_2** i propri segreti industriali;

con riferimento al giudizio RG n. 5436/2023

nel merito:

– accertare e dichiarare la responsabilità del sig. CP_4 verso la Parte_1 per i fatti e per le ragioni esposte in narrativa;

– accertare l'illecito utilizzo da parte del convenuto delle informazioni, documenti e materiali (i Dati Proprietari) – per come identificati in atti e/o risultanti a seguito di eventuale ulteriore istruttoria – tutelati ex art. 98 D. Lgs. n. 30 del 2005 e/o ex artt. 64-bis e ss. L. n. 633 del 1941 della Parte_1 e, conseguentemente,

– condannare il convenuto a cessare immediatamente l'utilizzo dei suindicati Dati Proprietari, nonché condannarlo, ai sensi degli artt. 124, comma 2, D. Lgs. n. 30 del 2005, 156, comma 1, L. n. 633 del 1941 e 614-bis c.p.c., al pagamento in favore di Parte_1 [...] dell'importo di € 50.000,00 per ogni violazione o inosservanza successiva;

– condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dalla Società per tutti i titoli e le causali di cui in narrativa, da liquidarsi compiutamente in separato giudizio. in ogni caso:

con il favore delle spese del presente procedimento, ivi inclusi gli accessori;

in via istruttoria:

– confermare l'acquisizione al presente fascicolo di tutti gli atti, i documenti – anche depositati fisicamente in cancelleria –, i provvedimenti e le evidenze istruttorie raccolte dal CTU prof. Persona_1 e dai suoi ausiliari nell'ambito del suindicato procedimento per descrizione (e in particolare, i risultati delle operazioni di descrizione, contenuti nelle chiavette USB denominate "CURCIONE", "MAMEI", "PRATI1" e "PRATI2", in busta sigillata), relativo ai giudizi di cui al fascicolo RG n.

2076/2022-1;

– si chiede che venga disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a riscontrare, tramite l'esame delle chiavette USB acquisite come da precedente istanza sub (ii), denominate "CURCIONE", "MAMEI", "PRATI1" e "PRATI2", depositate all'interno del fascicolo RG n. 2076/2022-1, l'esistenza presso il sig. [...]

Parte_14 Parte_1 ed il loro probabile utilizzo nel contesto dell'attività aziendale di CP_2 ;

– si insta ex art. 210 c.p.c. affinché al sig. CP_4 sia ordinato di esibire nella presente sede, oltre al dispositivo esterno "TOSHIBA EXT (D)", anche ogni altro proprio dispositivo esterno in suo possesso e/o detenzione;

–per il denegato caso in cui, invece, non venissero acquisiti al presente fascicolo gli atti, i documenti e le evidenze istruttorie raccolte nel giudizio RG n. 2076/2022-1, si insta allora, ai sensi degli artt. 258 e 262 c.p.c., per l'ispezione di tutti i dispositivi esterni (ivi inclusi, in particolari, il dispositivo "TOSHIBA EXT (D)" ed i dispositivi indentificati dai nn. ID 9223372036853737248, 9223372036853737247 e 9223372036853737236) e/o di ogni altro dispositivo e/o pc e/o computer in genere, anche portatili (incluso l'eventuale computer aziendale e/o dispositivo in uso al sig. CP_4 in costanza di rapporto con la [...]

CP_2 e/o comunque sui dispositivi di qualsiasi genere e/o altri supporti che siano a qualsiasi titolo nella disponibilità del sig. CP_4, presso la sua abitazione di residenza in San Biagio di Callalta (TV), via 47° Reggimento Artiglieria n. 1 o presso altri locali nella disponibilità del sig. CP_4, nonché del server, sulla rete aziendale, sui Cloud, sui pc, computer in genere, anche portatili, e su ogni altro dispositivo, anche esterno, e/o supporto presso la Controparte_2 presso la relativa sede in Noventa di Piave (VE), via Antonio Meucci, n. 34, ovvero su ogni altro dispositivo e/o pc e/o computer in genere, anche portatili e/o comunque sui dispositivi di qualsiasi genere e/o altri supporti che siano a qualsiasi titolo nella disponibilità del signor Controparte_3, presso Controparte_2 e presso la sua abitazione di residenza in San Donà di Piave, via Isonzo n. 9;

–all'esito di tale eventuale ispezione, si richiede l'espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio volta a riscontrare la corrispondenza tra i dati in tal modo reperiti ed i Dati Proprietari della Parte_1 come indicati nel ricorso (pagg. 7 -8), nella relazione tecnica sub doc. 24 e nei suoi allegati;

–per mero scrupolo, per il denegato e non creduto caso in cui Codesto On.le Tribunale non dovesse ritenere raggiunta la prova in ordine alla natura dei Dati Proprietari ed alla loro proprietà esclusiva in capo a Parte_1 si deducono i seguenti capitoli di prova per testi:

3. «Vero che i codici sorgente afferenti programmi di monitoraggio della cella di automazione (il c.d. Human Interface Machine) di Parte_1 di cui al foglio CLIENTI righe 173, 121610, 591209, 661519, 673951, indicati nella relazione tecnica prodotta da Parte_1 sub doc. 24, sono stati realizzati da Parte_1 ;

4. «Vero che i codici sorgente afferenti programmi di monitoraggio della cella di automazione (il c.d. Human Interface Machine) di Parte_1 di cui al foglio CLIENTI

- righe 173, 121610, 591209, 661519, 673951, indicati nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati utilizzati da **Parte_1** al fine della realizzazione e gestione delle proprie commesse assunte con i clienti **CP-**, Teksid e **CP_5** ;
5. «Vero che i codici sorgente afferenti il PLC (il c.d. Programmable Logic Control) di **Parte_1** di cui al foglio CLIENTI righe 461, 17233, 450599, 451603, 665493, 665494, 689277, indicati nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati realizzati da **Parte_1** ;
6. «Vero che i codici sorgente afferenti il PLC (il c.d. Programmable Logic Control) di **Parte_1** di cui al foglio CLIENTI righe 461, 17233, 450599, 451603, 665493, 665494, 689277, indicati nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati utilizzati da **Parte_1** al fine della realizzazione e gestione delle proprie commesse assunte con i clienti **CP-**, Teksid e **CP_5** ;
7. «Vero che i codici sorgente afferenti la programmazione del robot medesimo che lavora nella cella di automazione di **Parte_1** di cui al foglio CLIENTI righe 3676, 17756, 19525, indicati nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati realizzati da **Parte_1** ;
8. «Vero che i codici sorgente afferenti la programmazione del robot medesimo che lavora nella cella di automazione di **Parte_1** di cui al foglio CLIENTI righe 3676, 17756, 19525, indicati nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati utilizzati da **Parte_1** al fine della realizzazione e gestione delle proprie commesse assunte con i clienti **CP-**, Teksid e **CP_5** ;
9. «Vero che i codici sorgente afferenti la c.d. “web library” di **Parte_1** di cui al foglio GIT_HUB_REPOSITORY righe 3112, 3113, da 3222 a 3247, indicati nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati realizzati da **Parte_1** ;
10. «Vero che i codici sorgente afferenti la c.d. “web library” di **Parte_1** di cui al foglio GIT_HUB_REPOSITORY righe 3112, 3113, da 3222 a 3247, indicati nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati utilizzati da **Parte_1** al fine della realizzazione e gestione delle proprie commesse assunte con i clienti **CP-**, Teksid e **CP_5** ;
11. «Vero che i codici sorgente afferenti al sistema di visione di guida robot denominato AJNA di **Parte_1** di cui al foglio CLIENTI righe 965066, 955101, 939117, indicati

nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati realizzati da [...] **Pt_1** ;

12. «Vero che i codici sorgente afferenti al sistema di visione di guida robot denominato AJNA di **Parte_1** di cui al foglio CLIENTI righe 965066, 955101, 939117, indicati nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati utilizzati da [...] **Pt_1** al fine della realizzazione e gestione delle proprie commesse assunte con i clienti **CP-**, Teksid e **CP_5** ;

13. «Vero che i disegni delle cc.dd. “pinze” di **Parte_1** di cui al foglio CLIENTI da riga 169706 a 169723, indicati nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati realizzati da **Parte_1** ;

14. «Vero che disegni delle cc.dd. “pinze” di **Parte_1** di cui al foglio CLIENTI da riga 169706 a 169723, indicati nella relazione tecnica prodotta da **Parte_1** sub doc. 24, sono stati utilizzati da **Parte_1** al fine della realizzazione e gestione delle proprie commesse assunte con i clienti **CP-**, Teksid e **CP_5**

Si indica come teste sui precedenti capitoli di prova **Tes_2** presso Olci Engineering S.r.l.”

Il convenuto **CP_3** precisa le conclusioni come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

“in via preliminare

revocare l’ordinanza che dispone la riunione dei procedimenti RG n. 2076/2022 e RG n. 5436/2023, in quanto provvedimento assunto in violazione del principio del contraddittorio e, quindi, disporre la separazione degli stessi;

in via principale

- 1. accogliere il ricorso ex art. 669 novies c.p.c. e per l’effetto dichiarare l’inefficacia del provvedimento assunto il 17 febbraio 2023 nella presenta causa;*
- 2. rigettare le domande tutte spiegate dalle attrici nei confronti del concludente in quanto partim inammissibili per novità e, comunque, in toto infondate;*
- 3. spese rifuse;*

in via istruttoria

- a. rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate dalle attrici, in particolare revocando l'ordinanza depositata il 30 maggio 2024 nella parte in cui dispone consulenza tecnica;
- b. ammettere le prove orali capitolate dal concludente nelle memorie 183 VI comma n.2 e 183 VI comma n. 3, non precedentemente ammesse.”

Il convenuto **CP_2** precisa le conclusioni come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

“In via preliminare

- *Accertarsi e dichiararsi la violazione del contraddittorio in relazione alla domanda di accertamento della violazione della legge autoriale - oggetto del ricorso per descrizione ma non dell'atto di citazione - che è stata proposta dopo lo scadere della prima memoria ex art. 171 cpc e deve quindi reputarsi domanda nuova, non opponibile alla convenuta*

CP_2

- *Disporsi, ove non già effettuata, l'acquisizione del fascicolo del reclamo RG 3593/2023 introdotto avverso il provvedimento conferma della descrizione di cui al procedimento RG 2076/2022-sub1;*

Nel merito

Accertata e dichiarata – alla luce dell'istruttoria svoltasi – l'infondatezza, l'inammissibilità e la pretestuosità delle pretese delle parti attrici, rigettarsi le domande tutte di parte attrice per i motivi di cui in atti con conseguente condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento e del procedimento di reclamo RG 3593/2023;

- *Accertata e dichiarata l'inutilizzabilità dei risultati del procedimento di descrizione contenuti nella chiavetta USB depositata dal Dott. Per_1 nel procedimento 2076 sub.1, all'esito del provvedimento nel procedimento di reclamo RG 3593/2023 disporsi – in ogni caso - l'immediata restituzione del supporto informatico di cui sopra a **CP_2***

- *In modifica dell'ordinanza istruttoria di data 24-30.5.2024 disporsi la separazione dei procedimenti RG n. 2076/2022 e RG. n. 5436/2023 per le ragioni tutte trattate in atti ed alle quali in questa sede ci si richiama;*

In via istruttoria

- Ammettersi le prove delineate a prova diretta e a prova contraria contenute nella seconda e nella terza memoria ex art. 171 cpc rispettivamente dd. 19.10.2022 e dd. 8.11.2022 e non ammesse, nonché tutte le istanze istruttorie svolte nel procedimento di reclamo RG 5436/2023 e non ammesse in quella sede;
- In modifica dell'ordinanza istruttoria di data 24-30.5.2024 disporsi la revoca della disposta CTU tecnica a carico di CP_2 essendo nei suoi confronti inutilizzabile il materiale oggetto della descrizione in ragione del provvedimento decisorio collegiale reso nel procedimento di reclamo RG 5436/2023;
- In modifica dell'ordinanza istruttoria di data 24-30.5.2024 disporsi la revoca della disposta CTU tecnica a carico di CP_2 per tutte le ragioni già oggetto di trattazione in atti nel presente procedimento ed in particolare nella memoria autorizzata dd. 13.9.2024 alla quale ci si richiama integralmente;
- Con ogni più ampia riserva di dedurre in merito al quesito da formulare al CTU, nel - denegato e non creduto - caso di conferma del mezzo istruttorio. E con riserva specifica di individuare le modalità di esecuzione della perizia in garanzia delle informazioni riservate di CP_2 ed in garanzia della ribadita inutilizzabilità nei suoi confronti del predetto materiale;
- Rigettarsi, per i motivi di cui in atti, tutte le istanze istruttorie svolte da parte attrice nel presente procedimento e nel procedimento RG 5436/2023”.

Il convenuto Vicino precisa le conclusioni come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

“IN VIA PRELIMINARE NEL RITO

- accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo di Parte_1 nel procedimento R.G. n. 5436/2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 e 163 n. 3 c.p.c., per le motivazioni indicate nella narrativa degli atti depositati dal convenuto e, per l'effetto, assumere i conseguenti provvedimenti di legge;
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito a decidere la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale del sig. CP_4 per violazione del patto di riservatezza nel corso del rapporto di lavoro e dichiarare la competenza per materia del Giudice del lavoro;

- disporre la separazione del procedimento R.G. n. 5436/2023 dalla causa R.G. n. 2076/2022, per i motivi dedotti nella narrativa degli atti depositati dal convenuto;

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE

Rigettare integralmente le domande formulate nei confronti del sig. CP_4 in quanto infondate per le ragioni tutte dedotte nella narrativa degli atti depositati dal convenuto;

NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE

Accertata e dichiarata la responsabilità di Parte_1 ex art. 132, comma 5 quater, D.Lgs. n. 30/2005, condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dal sig. CP_4, nella somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, comunque, limitata ad un massimo di € 26.000,00;

IN OGNI CASO: con rifusione integrale dei compensi e spese di lite, incluse eventuali spese per consulenze tecniche, oltre rimborso forfetario (nella misura del 15% dei compensi), C.P.A. e I.V.A. di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA: Senza consentire l'inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse e, dunque, alla prova per interpello del legale rappresentante di Parte_1 (Controparte_10 e per testi, sui seguenti capitoli:

- 1. Vero che dal 2015 ed almeno fino al 2021 Parte_1 dava in dotazione, ai propri impiegati tecnici programmatori, un PC/laptop munito di username e password per l'accesso;*
- 2. Vero che l'username e la password assegnati al pc/laptop dato in dotazione a ciascun impiegato tecnico programmatore, come da capitolo che precede, rimanevano le stesse per tutta la durata del rapporto di lavoro presso Parte_1*
- 3. Vero che, almeno nel periodo di cui al capitolo 1 che precede, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva ai propri impiegati tecnici programmatori di scrivere sopra al laptop in loro dotazione i propri username e password personali al fine di consentire l'accesso agli altri impiegati tecnici programmatori, in caso di assenza per malattia o permessi o ferie;*
- 4. Vero che il file 'gsdml-002a-0510-g120.bmp' citato nel doc. 24 di Parte_1 che si rammostra, è scaricabile gratuitamente nel sito internet di Siemens AG <https://www.siemens.com> come da docc. 08 e 08-bis cit. che si rammostrano.*

5. Vero che, dal 2015 ed almeno fino al 2021, gli impiegati tecnici programmatori presso *Parte_1* erano incaricati dell'elaborazione dei software da applicare alle celle di automazione (robot) commissionate alla società;
6. Vero che, dal 2015 ed almeno fino al 2021, *Parte_1* forniva celle di automazione (robot) sia a clienti, che le acquistavano per utilizzarle nella propria attività produttiva, sia a clienti - come ad esempio *CP_6* che le acquistavano per integrarle in sistemi di automazione compositi, di proprietà di committenti terzi;
7. Vero che i software di cui al capitolo che precede dovevano interfacciarsi/dialogare con il sistema hardware/software/firmware dei robot del cliente in cui venivano inseriti;
8. Vero che dal 2015 ed almeno fino al 2021 per l'avvio/attivazione/collaudato/assistenza/manutenzione delle celle di automazione (robot), gli impiegati tecnici programmatori di *Parte_1* si recavano presso lo stabilimento/sede del cliente;
9. Vero che dal 2015 ed almeno fino al 2021 per l'avvio/attivazione/collaudato/assistenza/manutenzione delle celle di automazione (robot), l'impiegato tecnico programmatore utilizzava i software precedentemente sviluppati e salvati sul laptop in dotazione;
10. Vero che dal 2015 ed almeno fino al 2021 per installare i software sulle celle di automazione del cliente l'impiegato tecnico programmatore li prelevava dal laptop in dotazione mediante una chiavetta USB per poi trasferiti nel macchinario;
11. Vero che dal 2015 ed almeno fino al 2021 al momento del collaudo delle celle di automazione i tecnici di *Parte_1* rilasciavano al cliente copia su chiavetta USB di tutti i software ed i codici sorgente inseriti nella cella da *Parte_1*
12. Vero che dal 2015 ed almeno fino al 2021 i clienti di *Parte_1* accedevano direttamente ai codici sorgente installati nelle celle di automazione da loro acquistate, per eseguire la manutenzione;
13. Vero che, dal 2015 al 2021, per effettuare la manutenzione dei macchinari realizzati da *Parte_1* gli impiegati tecnici programmatori si recavano presso i clienti ed effettuavano un backup del macchinario, che veniva salvato su supporti esterni come chiavetta usb o sul proprio laptop;

14. Vero che dal 2015 ed almeno fino al 2021 i files di backup di cui al punto che precede venivano trasmessi ai clienti e salvati presso il server di **Parte_1**
15. Vero che dal 2015 ed almeno fino al 2021 i tecnici disegnatori di **Parte_1** mettevano a disposizione degli impiegati tecnici programmatori estratti dei disegni di progetto del macchinario sul quale dovevano lavorare;
16. Vero che dal 2015 al 2021 la manutenzione sulle celle di automazione realizzate da **Parte_1** venivano effettuate anche dal cliente acquirente o da soggetti terzi;
17. Vero che, sino al 2021, la società **CP_6** ha effettuato manutenzioni sui software e sui codici sorgente forniti da **Parte_1** direttamente o facendo ricorso a società terze;
18. Vero che sino al 2021 la società **CP_6** alla consegna del proprio robot al cliente finale faceva una copia integrale di tutti i software/codici installati sulla cella di automazione fornitale da **Parte_1**
19. Vero che a seguito del ricevimento della notifica del ricorso cautelare introduttivo del giudizio RG n. 5259/2022 il signor **CP_4** ha ritardato il pagamento dei lavori di costruzione della propria casa per far fronte alle spese legali.
20. Vero che a seguito del ricevimento della notifica del ricorso cautelare introduttivo del giudizio RG n. 5259/2022 il signor **CP_4** ha chiesto prestiti di denaro per poter far fronte agli impegni economici in precedenza assunti per la costruzione della casa.
21. Vero che ha elargito prestiti in favore del signori **CP_4** per pagare le spese legali e ha pagato gli acconti per le forniture destinate alla casa del sig. **CP_4** di cui al doc. 11 che si rammostra.
22. Vero che, a seguito del ricevimento della notifica del ricorso cautelare introduttivo del giudizio RG n. 5259/2022 e nel corso di tutto il procedimento, il signor **CP_4** ha manifestato un comportamento irrequieto e ansioso oltre che insonnia, che hanno modificato le sue abitudini di vita e hanno inciso sui rapporti familiari e sociali.
- Indotti a testi sui capitoli 1 e da 3 a 18 i signori **Testimone_3**, residente a Maserada di Piave (TV), Via Trevisana 48F, **Testimone_4** residente a Roncade (TV), Via Papa Giovanni XIII, 53M, **Parte_11** presso **CP_2** il sig. **Parte_8** residente a San Donà di Piave (VE), Via Calnova, 200/G ed il signor **Parte_2** residente a Cavallino-Treporti (VE), Via Petrarca, 4.

Tes_5 a teste sui capitoli da 19 a 22 la signora *Testimone_6*, nata a Cittadella (PD) il 27.07.1991 e residente a San Biagio di Callalta (TV).

*Ribadita l'opposizione all'ingresso delle prove tutte dedotte da parte attrice, compresa la richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare RG n. 2076-1/2022, in denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi chieste da *Parte_1* (capitoli da 1 a 14) si insiste per essere abilitati alla prova contraria con i testi *Testimone_3* residente a Maserada di Piave (TV), Via Trevisana 48F, *Testimone_4* residente a Roncade (TV), Via Papa Giovanni XIII, 53M, *Parte_11* presso *CP_2* *Parte_8* residente a San Donà di Piave (VE), Via Calnova, 200/G e *Parte_2* [...] residente a Cavallino-Treporti (VE), Via Petrarca, 4".*

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione di data 21 marzo 2022, *Parte_1* e il socio unico di costei [...] *CP_1* evocavano in giudizio, *CP_2* e il sig. *CP_3*, premettendo che:

- Parte_1* è una società che opera nel settore della robotica industriale con specializzazione nella realizzazione di celle robotizzate, costituita più di vent'anni or sono ad iniziativa del sig. *CP_3*;
- nel febbraio del 2011 il sig. *CP_3* cedeva il 52% del capitale della Società (in allora denominata Webb Robotica) a Evolut S.p.A., con sede a Castegnato, BS;
- successivamente, il 14 gennaio 2016, *CP_3* cedeva, sempre ad Evolut, anche la propria restante parte del capitale sociale;
- in occasione di quest'ultima cessione, veniva costituita una nuova società (la *CP_2*) di cui era nominato amministratore il di lui figlio maggiore *Persona_2*, ventiquattrenne e dipendente della Società Webb;

e. la CP_2 appena costituita era attiva soltanto nel settore della carpenteria finalizzata alle celle di automazione ed aveva sede nel portone a fianco a quello della Società attrice ove invece aveva sviluppato la parte c.d. “software” degli impianti;

f. nell’aprile 2021 Webb Robotica srl mutava la propria denominazione in Parte_1 [...]

Parte attrice esponeva che:

a. il sig. CP_3 si era reso responsabile di atti di concorrenza sleale, in concorso con CP_2 [...], riconducibile al figlio Andrea, concretatisi nello storno di dipendenti cruciali per la conduzione del business in area “software” e nello sviamento di clienti, così cagionando la disgregazione dell’azienda di Parte_1

b. il sig. CP_3, oltre alla disgregazione di cui sopra, si era reso responsabile, in concorso con CP_2, della sottrazione di una serie di privative industriali, sottrazione che costituiva illecito autonomo, ai sensi delle norme del codice della proprietà industriale;

c. il sig. CP_3 si era reso, inoltre, responsabile di una serie di atti di mala gestione consistenti, in estrema sintesi, nella mancata analisi ex ante dei costi delle commesse da ultimo acquisite prima di attuare il passaggio in blocco alla CP_2, nella mancata opera di acquisizione di nuove commesse e nella mancata esecuzione di un diligente passaggio di consegne in occasione delle proprie dimissioni. A fronte di tali atti di mala gestione, anche il socio CP_1 agiva in giudizio per far valere la responsabilità del sig. CP_3 ex art. 2476, 3° comma cc

Concludeva chiedendo di accertare l’illecito utilizzo da parte dei convenuti dei dati proprietari ex art. 98 cpi e condannarli a cessarne immediatamente l’utilizzo; chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in una somma non minore di 2,5 milioni di euro o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre al maggior danno ex art. 1224 cc.

In sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva anche il rigetto del ricorso ex art. 669 novies cpc proposto dal convenuto CP_3; chiedeva la condanna di CP_2 e Controparte_3, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno in favore della Società, per gli atti di concorrenza sleale e/o di illecita sottrazione ed utilizzo di privative industriali ed autoriali, quantificato in una somma non minore di € 4.547.488,00 ovvero nella maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al maggior danno ex art.

1224 cc e la condanna di *Controparte_3*, per violazione dei doveri di amministratore, al risarcimento del danno cagionato per effetto della sua mala gestio, nell'importo non inferiore ad € 500.000 ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ.

Si costituiva società *CP_2* chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Deduceva che le dimissioni di *Persona_2* da dipendente di Webb Robotica a seguito della costituzione di *CP_2* erano state concordate e che mai *CP_2* aveva svolto attività in concorrenza con Webb prima e poi con *Pt_1* svolgendo attività di carpenteria e di automazione senza l'ausilio di robot.

Osservava che non sussistevano informazioni segrete di *Pt_1* proteggibili ex artt. 98 e 99 cpi e che la manutenzione sulle isole installate da *Pt_1* era liberamente eseguibile.

Rilevava che i dipendenti avevano deciso autonomamente di non proseguire la loro attività in *Pt_1* e contestava la quantificazione del danno, concludendo per il rigetto di tutte le domande di parte attrice.

Si costituiva *Controparte_3*, il quale rappresentava che il figlio *Persona_2* aveva acquistato le quote di *Cont*, in allora società di persone, nel luglio 2015 e che tale operazione, alla quale egli risultava estraneo, oltre ad essere lecita era ben conosciuta da Webb Robotica.

Negava di aver gestito autonomamente l'attività di impresa in Webb Robotica, avendo il socio unico esercitato fin dal 2016 un controllo penetrante, ed assumeva che le proprie dimissioni erano state necessitate a causa del clima che si era venuto a creare in *Pt_1*.

In ogni caso, rilevava che l'assunzione delle commesse era gestita dal Cda e che non era vero né che le commesse assunte nel biennio 2019-2020 fossero prive di marginalità, né che egli non aveva acquisito colposamente nuove commesse nel 2020.

Contestava di aver posto in essere alcuna attività decettiva in relazione ai clienti propri di Efort System al fine di favorire *CP_2* e di aver rivelato segreti commerciali dell'attrice, concludendo per il rigetto delle domande attoree.

Nel corso del procedimento, allegando di avere analizzato il pc aziendale dell'ex dipendente sig. *CP_4* e di avere preso cognizione del fatto che anche quest'ultimo aveva cooperato nell'illecito di cui alla sottrazione di privative industriali ed autoriali parte attrice

radicava un giudizio cautelare, depositando ricorso nei confronti del sig. CP_4 , per ottenere la descrizione del materiale che egli risultava avere sottratto per il tramite della chiavetta USB Toshiba appena prima di lasciare il posto di lavoro e passare alla CP_2 ; e anche nei confronti di CP_2 , presso la sua sede, e nei confronti del sig. CP_3 , presso la sua abitazione e presso la sede della CP_2 .

Detto ricorso veniva dal GI qualificato come *ante causam* nei confronti di CP_4 , e in corso di causa per CP_3 e CP_2

La descrizione, concessa inaudita altera parte, veniva confermata con ordinanza di data 17 febbraio 2023 e reclamata da CP_2

Il Tribunale escuteva degli informatori e all'esito revocava nei confronti di CP_2 la concessa descrizione.

Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 18 aprile 2023 Parte_1 instaurava il giudizio di merito anche nei confronti del sig. CP_4 , iscritto al n. R.G. 5436/2023.

Esponendo che da alcune verifiche svolte su dispositivi tecnologici concessi in uso a dipendenti passati a CP_2 era emerso che presso la Workstation collocata nella sede di Parte_1 ed utilizzata dai suoi dipendenti erano stati collegati svariati dispositivi USB esterni all'interno del quale erano state trasferite cartelle, con files contenenti segreti commerciali della ricorrente.

Con particolare riferimento al CP_4 era emerso che tutte le cartelle presenti sul server di Parte_1 erano state trasferite sul disco locale del suo laptop e che nei giorni 29 e 30 settembre 2021 (ossia nel penultimo ed ultimo giorno di lavoro del CP_4 presso Pt_1 un dispositivo esterno (denominato Toshiba Ext D) risultava essere stato collegato al suo computer portatile e vi erano state trasferite tutte le cartelle presenti nel laptop, tra le quali erano ricomprese anche le cartelle CP_11 e CP_12 contenenti segreti industriali e commerciali di Pt_1

Rappresentava il timore che il Vicino si fosse appropriato di programmi informatici, banche dati, informazioni commerciali tutelabili sia ex art. 98 D.lgs. n. 30 del 2005, sia ex art. 64 bis l. n. 633 del 1941 al fine di utilizzarli presso CP_2 suo nuovo datore di lavoro.

Imputava, inoltre, al Vicino di aver violato specifico lo patto di riservatezza, stipulato con la ricorrente.

Concludeva chiedendo di accertare l'illecita sottrazione e l'illecito utilizzo dei Dati Proprietari come identificati in ricorso, con condanna alla cessazione immediata del loro utilizzo e con fissazione di penale, quantificata nell'importo di € 50.000,00 per ogni violazione o inosservanza successiva.

Chiedeva altresì la condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi compiutamente in separato giudizio.

Si costituiva in giudizio **CP_4** ; eccepiva la nullità del ricorso ex artt. 163, n. 3 e 164 c.p.c., in quanto non individuava chiaramente l'oggetto della asserita sottrazione, né il vantaggio illecito che il sig. **CP_4** avrebbe tratto.

Eccepiva, inoltre, l'incompetenza funzionale a decidere la domanda di accertamento della responsabilità del sig. **CP_4** per violazione del patto di riservatezza sottoscritto nel corso del rapporto di lavoro.

Chiedeva che fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti la descrizione, per non essere stato instaurato il giudizio di merito nei suoi confronti entro il termine perentorio.

Rilevava che, con riferimento ai file asseritamente sottratti, parte ricorrente non aveva fornito la prova della sussistenza delle caratteristiche del segreto industriale e/o della privativa autoriale

Formulava domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni - da liquidarsi anche in via equitativa - derivanti dall'azione promossa da **Pt_1** sia per spese legali, sia per il patema d'animo patito a seguito delle infondate accuse che gli sono state rivolte, nonché della rinuncia alle spese già programmate alla quale è stato costretto.

Veniva mutato il rito del procedimento instaurato nei confronti del sig. **CP_4** , in ragione della complessità dell'espletanda istruttoria e i due procedimenti (quello contro **CP_2** e il sig. **CP_3** , da un lato, e quello contro il sig. **CP_4** , dall'altro lato) venivano quindi riuniti con provvedimento del 24 maggio 2024, stante la connessione tra le due cause.

La causa veniva istruita a mezzo dell'escussione di testi, dell'interpello formale di **Controparte_3** e di ammissione di ordini di esibizione e veniva ammessa ctu informatica, non ancora espletata, sul presupposto dell'utilizzabilità del materiale raccolto in sede di descrizione.

All'esito dell'istruttoria, il sig. CP_3 depositava ricorso ex art. 669-novies c.p.c. per fare dichiarare, ai sensi degli articoli 675 c.p.c. e 130 c.p.i., l'inefficacia nella causa R.G. 2076/2022 del provvedimento di descrizione del 17 febbraio 2023.

A sostegno del proprio ricorso esponeva che in data 22 settembre 2022 l'Ufficiale Giudiziario, incaricato di dare esecuzione alla descrizione disposta inaudita altera parte, accedeva invano presso il domicilio del convenuto e successivamente Pt_1 non richiedeva ulteriori accessi e quindi era spirato il termine di cui all'art. 675 cpc, richiamato dall'art. 130 cpi senza che la misura della descrizione abbia trovato attuazione.

La causa veniva mandata in decisione su tale questione, ma risulta matura, alla luce dell'istruttoria fin qui espletata, anche rispetto ad alcune delle domande proposte da parte attrice.

Le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate e nei limiti che si espongono.

Le eccezioni di nullità dell'atto di citazione svolte dai convenuti CP_3 e CP_2 sono infondate, avendo parte attrice sufficientemente delineato petitum e causa petendi e avendo provveduto nella prima memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 cpc ad identificare le informazioni segrete che ritiene siano state illecitamente sottratte dal CP_3 e poi utilizzate da CP_2

L'eccezione di nullità del ricorso svolta dal CP_4 è infondata, avendo Pt_1 alle pagg. 7 e ss del ricorso ben individuato i cedd file di progetto, che sarebbero stati abusivamente sottratti.

È infondata l'eccezione di incompetenza del Giudice adito a decidere la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale del sig. CP_4 per violazione del patto di riservatezza.

Ed invero, la condotta tenuta dal sig. CP_4, censurata da parte attrice, ha ad oggetto la divulgazione a CP_2 di segreti industriali di Parte_1 che, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe avvenuta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro tra il sig. CP_4 e la Società seppur le informazioni siano state illecitamente apprese dal sig. CP_4 in costanza di rapporto.

La circostanza che i comportamenti violativi dei principi di concorrenza abbiano avuto luogo dopo la cessazione del rapporto tra l'agente ed il proponente nei confronti del quale

gli stessi sono posti in essere vale a far venire meno la competenza del Giudice del lavoro in favore delle sezioni specializzate di proprietà industriale e intellettuale.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Nel giudizio intrapreso contro *Controparte_3* e *CP_2* la violazione della legge sul diritto d'autore non è stata sviluppata né nell'atto di citazione né mai ripresa nella prima memoria ex art. 183 VI comma cpc che costituisce il termine ultimo per la cristallizzazione della parte assertiva, come già rilevato in sede di ordinanza di reclamo, qui vi confermata in parte qua e pertanto le domande di tutela dei file asseritamente sottratti dai convenuti, ai sensi della legge del diritto di autore, sono, con riguardo a questi due convenuti, inammissibili per tardività.

La tutela anche per violazione del diritto di autore è stata invece fatta valere tempestivamente da *Pt_1* nei confronti di *CP_4*.

INFORMAZIONI SEGRETE

Chi intende ottenere tutela deve allegare e provare la titolarità del diritto fatto valere, e ciò comporta, per le informazioni segrete, la prova dei tre requisiti di cui all'art. 98 lett. a), b), c); e dunque della consistenza di tali informazioni, della loro precisa configurazione e della loro non facile accessibilità al pubblico, e del loro valore economico in quanto segrete; elementi questi che concretano i requisiti sub (a,b). Deve essere anche data la prova della predisposizione, da parte del titolare, di misure ragionevolmente adeguate a preservare la segretezza (c).

Alle pagg. 8 e 9 del ricorso per descrizione proposto in corso di causa e a pag. 6 della I memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc parte attrice ha identificato in cosa consistono tali informazioni segrete come segue:

- (i) codici sorgente afferenti programmi di monitoraggio della cella di automazione (il c.d. Human Interface Machine);
- (ii) codici sorgenti afferenti il PLC (il c.d. Programmable Logic Control), che rappresenta in sostanza il "computer centrale" che consente di muovere tutte le periferiche dell'automazione (come, ad esempio, il nastro trasportatore, il robot medesimo, l'unità di marcatura, cilindri, pneumatici, ecc.);
- (iii) codici sorgenti afferenti la programmazione del robot che lavora nella cella di automazione, ossia il software-applicativo di programmazione del robot;

(iv) codici sorgenti afferenti la c.d. “web library” (di fatto una libreria di programmi software) che consente il fondamentale “interfacciamento” tra le suddette categorie di codici sorgenti;

(v) codici sorgenti afferenti al sistema di visione di guida robot denominato AJNA (software che consente al robot di muoversi secondo le indicazioni di una telecamera);

(vi) disegni delle cc.dd. “pinze” (organo di manipolazione del robot) che rappresentano la parte meccanica che viene attaccata al robot e che consente al robot di “afferrare” e “manipolare” gli oggetti.

Tra i file di progetto sono compresi anche codici sorgenti di programma, che contengono l’insieme di istruzioni scritte da un programmatore in un linguaggio di programmazione, suscettibili di avere valore in quanto segrete.

Quanto alle misure di protezione esse hanno il duplice scopo di impedire che coloro che le detengono (ad esempio dipendenti e collaboratori) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente.

A tal fine, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete).

L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa.

Parte attrice individuava le misure di protezione sia in presidi tecnici (password, firewall), sia di tipo contrattuale (vincolo di riservatezza contenuto in un patto sottoscritto da CP_4 [...]).

Tali sono le misure adottate da Pt_1 per la protezione delle informazioni all'interno dell'azienda, della cui idoneità vi è peraltro motivo di dubitare alla luce delle testimonianze assunte nel giudizio di merito.

Il firewall operava solo come barriera all'ingresso dall'esterno dell'azienda, ma per motivi di privacy non consentiva il controllo della navigazione all'interno; inoltre, non veniva effettuato alcun controllo sull'attività svolta dai dipendenti sulle singole cartelle, ma solo sul login e logout (cfr. dichiarazione teste Testimone_7).

Ai dipendenti venivano pacificamente forniti per le trasferte dispositivi USB, senza alcuna restrizione e senza adozione di regolamenti aziendali (v. dichiarazione teste Parte_11).

Quanto alle password, pur se personali, non venivano mai modificate e venivano lasciate sulla scrivania, in modo che anche in caso di assenza dei dipendenti fosse possibile l'accesso ai loro computer da parte dei colleghi (cfr. dichiarazioni testi Testimone_3 e Parte_12).

Inoltre, nel caso di specie i codici sorgenti erano consegnati ai clienti e quindi venivano portati al di fuori della sfera produttiva di Pt_1. Si tratta allora di verificare anche l'idoneità delle misure approntate nei confronti dei terzi.

Sulla idoneità delle misure di protezione adottate è stata espletata istruttoria orale, come disposta dal Collegio, adito in sede di reclamo avverso il provvedimento di concessione della descrizione.

Si legge nell'ordinanza di data 8.6.2023 *“Dalle informazioni orali, e dagli stessi documenti contrattuali di parte attrice, emerge che i programmi di cui si tratta, e i cui codici sorgente sono indicati come informazioni segrete, erano forniti, ora l'uno, ora l'altro, ai clienti della allora Webb, poi Pt_1 per l'automazione di parti di macchinari, le quali a loro volta (così era per la cliente CP-) erano dai clienti installate in impianti più grandi (denominati in generale “isole”, che erano, per CP-, delle presse) forniti a clienti finali.”*

I software di Pt_1 – che riguardavano solo una parte dell'isola meccanizzata - dovevano poter interagire con i software dell'intera isola predisposta da CP- e dovevano essere gestiti in modo libero dal cliente finale per eventuali manutenzioni sulle quali Pt_1 non aveva alcuna riserva esclusiva.

